

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1991

Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente
riordinamento del Corpo del genio aeronautico

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 gennaio 1963, n. 52, e successive modificazioni, concernente riordinamento del Corpo del genio aeronautico, stabilisce, agli articoli 8, primo comma, e 9, secondo comma, i seguenti vincoli:

il superamento degli esami del primo anno applicativo dell'Accademia aeronautica previsti dallo statuto universitario per la nomina di sottotenente in servizio permanente effettivo del predetto Corpo;

il superamento di tutti gli esami del primo anno applicativo previsti dallo statuto universitario e di almeno dieci esami di quelli previsti per il secondo e terzo anno applicativo per la concessione dell'anno fuori corso.

La menzionata legge non contiene peraltro disposizioni per le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che creino, di fatto, soluzioni di continuità negli studi, impedendo ai frequentatori il rispetto dei termini imposti. Inoltre per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo e la concessione dell'anno fuori corso essa sancisce criteri più o meno restrittivi a seconda del numero degli esami (variabile da quattro a sei) di volta in volta pianificati per il primo anno applicativo.

In sostanza la suddetta normativa comporta ingiustificate sperequazioni nei confronti dei frequentatori dei diversi corsi accademici e, qualche volta, costituisce un serio ostacolo al proseguimento degli studi

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per buona parte degli accademisti di un corso.

Per eliminare tali sperequazioni e, nel contempo, garantire ai meritevoli la possibilità di continuare gli studi, si rende necessario introdurre i seguenti nuovi criteri:

il superamento di almeno quattro esami al primo anno applicativo per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo;

il superamento di almeno quattordici esami durante il triennio applicativo per usufruire dell'anno fuori corso;

l'inapplicabilità dei provvedimenti amministrativi previsti dall'articolo 9 della

legge a quegli ufficiali che per motivi di servizio o per motivi di salute non abbiano potuto adempiere alle condizioni prescritte per la concessione dell'anno fuori corso, ovvero non abbiano potuto completare gli studi nel periodo massimo previsto.

A tal uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge composto di due soli articoli, modificativi degli articoli 8 e 9 della legge n. 52 del 1963.

Il provvedimento non comporta oneri e quindi non è corredato dalla relazione tecnica prescritta dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, è sostituito dal seguente:

«Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato almeno quattro esami negli insegnamenti previsti per detto anno e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite dal piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con l'anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale».

Art. 2.

1. L'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, come modificato dall'articolo unico della legge 22 novembre 1973, n. 816, e dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità al piano di studi approvato dal Comando dell'Accademia aeronautica, superino l'esame di laurea ed un esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, e successive modificazioni, in cui conseguono la laurea in ingegneria e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servi-

zio per un periodo di otto anni. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

2. I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma 1 sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esami, purchè nel suddetto termine abbiano superato gli esami in almeno 14 degli insegnamenti previsti per il triennio applicativo dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato. In tale caso, essi sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono.

3. La proroga di cui al comma 2 è concessa anche a prescindere dalla condizione del superamento degli esami prescritti, nell'eventualità che la mancanza di tale condizione dipenda da motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.

4. I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di sei anni. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

5. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, conseguono la laurea in ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se si fossero laureati al loro turno».